



Tegna, 14 giugno 2016
Ris. Mun. 383/2016

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 8/2016

Concernenti alcune modifiche al Regolamento Organico dei dipendenti (ROD)

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo una richiesta per alcune modifiche nel Regolamento organico dei dipendenti (ROD). Il Municipio si è reso conto che alcune particolari disposizioni legate ai casi di malattia e infortunio, risultano problematiche e anche parzialmente contraddittorie.

Nel dettaglio:

- A) Sopprimere il punto b dall'art. 73 ed il suo riferimento nell'art. 74, in modo che in caso di interruzione del rapporto di impiego per malattia o infortunio, non siano più previste indennità d'uscita straordinarie.

Osservazioni:

l'articolo prevede il versamento di un'indennità d'uscita nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro a seguito di malattia o infortunio (ai sensi dell'art. 73 cpv 3 lett b). Tuttavia, nella realtà dei fatti, in caso di malattia o infortunio il dipendente beneficia sempre e comunque del salario per un periodo di almeno 24 mesi (vedi art. 59) o comunque prestazioni assicurative sostitutive del salario, che corrispondono almeno al 90% dello stesso (vedi art. 60), che proseguono fino alla guarigione o fino alla definizione di una rendita d'invalidità, indipendentemente dall'esistenza del contratto di lavoro.

L'interruzione del contratto di lavoro non interrompe l'erogazione di prestazioni assicurative, rispettivamente del pagamento del salario da parte del Comune, per un periodo di 24 mesi. Pertanto non si giustifica il versamento di un'indennità d'uscita supplementare in caso di scioglimento del contratto di lavoro di un dipendente malato o in infortunio, visto che fintanto l'inabilità persiste, il salario perso viene sufficientemente compensato da prestazioni assicurative.

- B) Inserire di conseguenza, tra i motivi di cessazione automatica del rapporto d'impiego secondo l'art. 70, i casi di malattia e infortunio della durata superiore a 24 mesi

Osservazioni:

Si tratta di indicare in modo esplicito quanto implicitamente già emerge dall'articolo 59, e cioè che dopo i 24 mesi di malattia o infortunio non è più dovuto nessun salario, e pertanto il contratto di lavoro può di fatto venire considerato come automaticamente sciolto. Solitamente, nel giro di 24 mesi dall'evento, le procedure d'accertamento sono terminate e vengono prese le necessarie decisioni di erogazione delle rendite d'invalidità da parte delle



assicurazioni sociali e professionali; dunque non vi è motivo di non ritenere automaticamente finito un rapporto di lavoro trascorsi questi termini. Ciò non ha conseguenze sulle prestazioni assicurative.


- C) Richiamare esplicitamente negli art. 59 e 70 i casi di inabilità lavorativa parziale, per i quali le regole valgono in proporzione, limitatamente alla parte inabile.

Sulla scorta delle informazioni indicate in precedenza, invitiamo il lodevole Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. E' approvata la modifica dell'art. 59, con l'inserimento in coda al capoverso 1, del seguente testo:
"In caso di inabilità lavorativa parziale, questa disposizione si applica in modo proporzionale alla sola parte inabile". - il resto rimane invariato.
2. E' approvata la modifica e completazione dell'art. 70, lett. d), come segue:
d) *"invalidità accertata ai sensi della LAI-LAINF-LAM, ma in ogni caso dopo 24 mesi di assenza ininterrotta per malattia o infortunio. In caso di inabilità lavorativa parziale, questa disposizione si applica in modo proporzionale alla sola parte inabile".* - il resto rimane invariato.
3. E' approvata la soppressione della lett. b) del cpv. 3 dell'art. 73. - il resto rimane invariato.
4. E' approvata la modifica dell'art. 74 che ottiene un nuovo testo al primo paragrafo, come segue:
"In caso di scioglimento del rapporto d'impiego ai sensi dell'art. 73 cpv 3 lett a), per disdetta da parte del datore di lavoro, al dipendente è riconosciuta un'indennità d'uscita calcolata secondo la formula seguente:" - il resto rimane invariato.
5. Si autorizza il Municipio ad aggiornare le numerazioni dei capoversi, le lettere e i testi come dalle risoluzioni 1-4.
6. Le modifiche entreranno in vigore con l'approvazione della Sezione Enti Locali.

Con ossequio.

Per il Municipio:
Il Sindaco:  Il Segretario: 

Fabrizio Garbani Nerini Guido Luminati

Il presente messaggio è demandato:

- alla Commissione Legislazione e Petizioni (art. 26 ROC)